



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 28-04-22

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:20, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria urgente in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Picchedda Martino	P	Lallai Sandro Domenico	A
Casula Ilaria	A	Cotza Simone	P
Figus Claudio	A	Cau Paolo	P
Casula Giuliana	P	Medda Gian Nicola	A
Atzori Marco	P	Diana Flavio	P
Serpi Cristiano	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il dott. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Fulghesu Fabio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle

tariffe TARI a livello nazionale;

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021RRIF, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021RRIF ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021DRIF ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RRIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 2/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Precisato che:

- **il gestore del servizio**, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo";

- **l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO)** se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

- a. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR- 2;
- c. la redazione della parte di competenza della relazione di accompagnamento al PEF,

compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;

- d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e. l'assunzione di pertinenti determinazioni nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni", ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 7 della deliberazione n.363/2021RRIF;

- **I'ARERA:** verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Turri, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che:

- Il Comune di Turri ha trasferito la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani all'Unione dei Comuni della Marmilla;
- L'Unione dei Comuni della Marmilla svolge il ruolo di stazione appaltante e di controllo esecutivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- in data 11 febbraio 2022 (prot. 521) è stato trasmesso dall'Unione Comuni della Marmilla il Piano Economico Finanziario relativamente all'anno 2022;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021RRIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Precisato che il Comune di Turri, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/06/2021 ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Che il Comune di Turri intende aderire allo Schema I di cui all'APPENDICE I Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif in tema di TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF), fermo restando che lo schema scelto potrà evolversi per effetto di migliorie successivamente adottate, dandone atto nella redazione dei futuri PEF ed aggiornando i relativi costi e la Carta della qualità;

Considerato che, sono state effettuate le opportune verifiche e allineamenti dei dati trasmessi dall'Unione dei Comuni e che:

- il Piano Economico Finanziario allegato alla presente prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti al netto delle detrazioni di cui al punto 4.6 del M.T.R. 2 è pari:
 - per l'anno 2022 ad € 33.442,71 di cui: costi variabili € 26.021,32 e costi fissi € 7.421,39
 - per l'anno 2023 ad € 34.130,30 di cui: costi variabili € 26.692,22 e costi fissi € 7.438,08
 - per l'anno 2024 ad € 34.675,87 di cui: costi variabili € 27.453,77 e costi fissi € 7.222,10
 - per l'anno 2025 ad € 35.230,37 di cui: costi variabili € 28.131,07 e costi fissi € 7.099,30
- ai costi determinati per l'anno risultanti dal Piano Economico Finanziario sono state apportate le detrazioni previste all'articolo 1.4 della Determinazione n. 2;
- contributo M.I.U.R. per le istituzioni scolastiche,
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione;

Dato atto che viene rispettato il limite della crescita delle entrate tariffarie rispetto all'annualità precedente di cui al punto 4 del M.T.R. ed il permanere dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Precisato che il PEF grezzo del Comune di Turri è stato elaborato dalla Ditta FCA Consulting con sede legale a Cagliari, unitamente al PEF finale contenente tutti i dati dei costi forniti dall'ente appaltante per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (Unione Comuni della Marmilla) e quelli sostenuti direttamente dal Comune di Turri e che, così come prescritto dall'articolo 1, comma 1.2 della Deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 ai fini della Validazione finale da soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà all'interno dell'Ente Territorialmente Competente al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale (Unione dei Comuni e Ufficio Tributi del Comune di Turri), il procedimento è stato trasmesso al Revisore Unico dei conti ai fini della conseguente validazione;

Precisato inoltre che:

- in applicazione dell'art. 8.1 della Deliberazione 363/2021R/RIF il presente Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale obbligatorio per gli anni 2024 e 2025,
- come prescritto dall'art. 8.5 della Deliberazione 363/2021R/RIF in qualsiasi momento del periodo regolatorio 2022-2025, gli Enti Territorialmente Competenti possono presentare all'autorità motivata istanza di revisione infra-periodo del presente Piano Finanziario;

Dato Atto che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e relativi allegati verranno trasmessi dal Responsabile del Settore Finanziario all'ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Turri), come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, pervenuto al Ns. protocollo al n.1285 in data 27.04.2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi a favore, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare il Piano Economico Finanziario 2022 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente;

Di aderire allo Schema I di cui all'APPENDICE I Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif in tema di TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF), fermo restando che lo schema scelto potrà evolversi per effetto di migliorie successivamente adottate, dandone atto nella redazione dei futuri PEF ed aggiornando i relativi costi e la Carta della qualità;

Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e il Piano Economico Finanziario 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, e i documenti ad esso allegati;

Di dare atto che:

il totale dei costi efficienti risultato dal Piano Finanziario 2022/2025 è pari a:

- per l'anno 2022, ad € 33.442,71 di cui: costi variabili € 26.021,32 e costi fissi € 7.421,39 che pertanto, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 2

/2021DRIF, il totale del PEF a carico delle entrate tariffarie per l'anno 2022 è pari ad € 33.442,71 di cui: costi variabili € 26.021,32 e costi fissi € 7.421,39;
- per l'anno 2023, ad € 34.130,30 di cui: costi variabili € 26.692,22 e costi fissi € 7.438,08 che pertanto, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 2 /2021DRIF, il totale del PEF a carico delle entrate tariffarie per l'anno 2023 ad per l'anno 2023 ad € 34.130,30 di cui: costi variabili € 26.692,22 e costi fissi € 7.438,08;
- per l'anno 2024, ad € 34.675,87 di cui: costi variabili € 27.453,77 e costi fissi € 7.222,10;
- per l'anno 2025, ad € 35.230,37 di cui: costi variabili € 28.131,07 e costi fissi € 7,099,30.

Di dare atto inoltre che il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati devono essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 7.5 della Deliberazione n. 363/2021RRIF;

Di dichiarare, con separata votazione unanime a favore, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 27-04-2022

Il Responsabile del servizio
Lai Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 27-04-2022

Il Responsabile del servizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-22 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)